



COMUNE DI BARDONECCHIA

Regione Piemonte

Provincia di Torino

P.za de Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia – tel. 0122 909911 – fax 0122 96084

**COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNITA' MONTANA ALTA VAL SUSÀ**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
(L. 447/95 Art. 6 comma 1 lettera e
L.R. 52/2000 Art. 5 comma 5)**

VARIANTE N. 1

Rev. 00: Approvato con D.C.C. n. 47 del 30.11.2009

Progettazione rev. 0: Microbel s.r.l. - ing. Enrico Natalini – dott. Ilario Chiola / Comune di Bardonecchia - Ing. Francesco Cecchini

Rev.01: Approvato con D.C.C. n. 41 del 19.12.2012

Progettazione rev. 1: Comune di Bardonecchia - Ing. Francesco Cecchini

INDICE

TITOLO 1 - GENERALITA'	4
ARTICOLO 1. OGGETTO	4
ARTICOLO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 3. COMPETENZE COMUNALI	4
ARTICOLO 4. DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 5. ESCLUSIONI	6
TITOLO 2 - LIMITI	7
ARTICOLO 6. CLASSI ACUSTICHE	7
ARTICOLO 7. VALORI LIMITE	8
ARTICOLO 8. ZONE "ACUSTICAMENTE PARTICOLARI"	10
ARTICOLO 9. LIMITI DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO	11
ARTICOLO 10. LIMITI DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE	11
ARTICOLO 11. SPETTACOLI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE	13
TITOLO 3 - SORGENTI SONORE -	15
ARTICOLO 12. SORGENTI SONORE GENERICHE	15
ARTICOLO 13. SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO	15
ARTICOLO 14. INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	15
ARTICOLO 15. SORGENTI CONNESSE CON INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	15
ARTICOLO 16. SISTEMI DI ALLARME	16
ARTICOLO 17. DEHORS E PUBBLICI ESERCIZI	16
ARTICOLO 18. ATTIVITÀ AGRICOLE, FORESTALI, VENATORIE, CONTROLLO VALANGHE	16
ARTICOLO 19. CANTIERI EDILI, CIVILI	16
ARTICOLO 20. SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI	17
ARTICOLO 21. SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE VERDE PRIVATO	18
ARTICOLO 22. SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTRACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE	18
ARTICOLO 23. CONTROLLI E MISURE	18
TITOLO 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	19
ARTICOLO 24. ATTIVITÀ IN DEROGA AUTORIZZATE SENZA ISTANZA	19
ARTICOLO 25. ATTIVITÀ IN DEROGA AUTORIZZATE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA (CASO A) ..	20
ARTICOLO 26. ATTIVITÀ IN DEROGA AUTORIZZATE CON PROCEDURA ORDINARIA (CASO B)	21
ARTICOLO 27. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE - RICHIESTA	21
ARTICOLO 28. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO	22
ARTICOLO 29. OBBLIGHI DEL TITOLO DELL'AUTORIZZAZIONE	22
ARTICOLO 30. REVOCA O SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ	22
ARTICOLO 31. ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI	23
TITOLO 5 - GESTIONE TERRITORIALE - PREMESSI ED AUTORIZZAZIONI	24

ARTICOLO 32.	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI.....	24
ARTICOLO 33.	VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (V.I.A.A.)	25
ARTICOLO 34.	VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (V.C.A.)	27
ARTICOLO 35.	PERMESSO DI COSTRUZIONE	29

TITOLO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE..... 31

ARTICOLO 36.	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	31
ARTICOLO 37.	REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	31
ARTICOLO 38.	RICHIESTE REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	31
ARTICOLO 39.	VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA.....	31
ARTICOLO 40.	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	32
ARTICOLO 41.	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	32
ARTICOLO 42.	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	33
ARTICOLO 43.	APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE....	34

TITOLO 7 - FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI..... 35

ARTICOLO 44.	ESPOSTI E SEGNALAZIONI	35
ARTICOLO 45.	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	35
ARTICOLO 46.	SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE	35
ARTICOLO 47.	ATTIVITÀ TEMPORANEE	35
ARTICOLO 48.	IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHE	36
ARTICOLO 49.	VALUTAZIONE DI IMPATTO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.	36
ARTICOLO 50.	REGOLAMENTO ACUSTICO	36
ARTICOLO 51.	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	36

ALLEGATI

TITOLO 1 - GENERALITA'

Articolo 1. Oggetto

Il presente documento regola le competenze del Comune di Bardonecchia relativamente alla tutela, pianificazione, prevenzione e risanamento ambientale dall'inquinamento acustico, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni di altri regolamenti comunali.

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Elenco completo della normativa di riferimento è riportata nell'allegato A.

La modifica agli allegati del presente regolamento potrà disporsi con semplice provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Competente.

Il Regolamento è adeguato alle disposizioni D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049

Articolo 2. Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della legge quadro, *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."*

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e L.R. n. 52/2000.

Articolo 3. Competenze comunali

Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della Legge Regionale n. 52/2000 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;

- f. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- h. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i. controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Articolo 4. Definizioni

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulta inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Attività rumorosa: attività tale da comportare, durante il suo svolgimento, l'immissione di rumore in ambiente esterno o abitativo tale da arrecare fastidio o disturbo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di beni materiali o dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno

Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa il cui svolgimento si esaurisce in periodi temporali limitati. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo, fatta salva la definizione prevista per le attività di cantiere. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le precedenti definizioni sono in particolare funzionali ad individuare

l'ambito di applicazione dell'istituto della deroga temporanea ai limiti definiti nel Piano di classificazione acustica comunale.

Cantieri: cantieri edili, civili, stradali, industriali, lavori edili in genere. Ai fini della possibilità di deroga temporanea ai limiti definiti nel Piano di classificazione acustica comunale possono costituire ed essere considerate attività rumorosa a carattere temporaneo limitatamente al tempo effettivo ed indispensabile alla realizzazione dell'opera.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Fascia "Cuscinetto": parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro

Requisiti acustici degli edifici: requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati nella progettazione degli elementi degli edifici e dagli impianti tecnologici.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione sorgenti sonore fisse.

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, serate musicali, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, allestimenti temporanei di aree ludiche, feste popolari, fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, poli attrattivi di persone, sfilate, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia ed attività similari con esclusione delle attività di intrattenimento musicale /culturale o ludiche effettuate nell'ambito di pubblici esercizi, dehors, discoteche, teatri e cinema.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95.

Articolo 5. Esclusioni

Il presente regolamento non si applica alle problematiche di esposizione a rumore dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., agli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e agli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO 2 - LIMITI

Articolo 6. Classi acustiche

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 ed è approvata dal consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla L.R. 52/200.

Tabella 1- Classi acustiche

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRGC, dalle norme tecniche di attuazione del PRGC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nelle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802 e s.m.i.. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Articolo 7. Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

Sono definite 5 tipologie di limiti:

- Limite assoluto di immissione
- Limite differenziale di immissione
- Limite di emissione
- Limite di attenzione
- Limite di qualità

Le misurazioni sono effettuate secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Valori limite assoluti di immissione: *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

Tabella 2 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite differenziali di immissione: *valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

Tabella 3 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004)
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso

- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

Valori limite di emissione: *valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.*

Tabella 4 – Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Valori di attenzione: *valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.*

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

Tabella 5 – Valori di attenzione (T_L relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Tabella 6 – Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 7 – Valori di qualità [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Articolo 8. Zone “acusticamente particolari”

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole differenti rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto: sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati agli articoli 9 e 10.

Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto: aree previste dall'articolo 6 comma 1 lettera c) della L.R. n. 52/2000 per la definizione delle quali si rimanda ai specifici regolamenti comunali.

Articolo 9. Limiti delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

Tabella 8 – Tipologie di fasce di pertinenza

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	Fascia A <i>Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	Fascia B <i>Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A</i>
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	<i>Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	

(*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni. All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore

Tabella 9 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie

Tipologia ricettore	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

Articolo 10. Limiti delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato"

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

Tabella 10 – Strade di nuova costruzione
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo d.P.R. 142/2004

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole**, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	50	40	60**	50**
F		30	50	40	60**	50**

* per le scuole vale il solo limite diurno

**Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati, in tali aree si applicano questi ultimi

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà, laddove di sua competenza, altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Per le strade esistenti i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

Tabella 11– Strade esistenti
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo d.P.R. 142/2004

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza a fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezz a fascia di pertinenz a [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento e penetrazione	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	50	40	60**	50**
F – locale	-	30	50	40	60**	50**

* per le scuole vale il solo limite diurno

**Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati si applicano questi ultimi

Articolo 11. Spettacoli ed attività a carattere temporaneo o mobile

Si definisce **a carattere temporaneo** qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili, come meglio definito all'art. 4.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Attività musicali all'aperto
- b. Luna park o circhi
- c. Feste popolari effettuate all'aperto, sfilate, bande musicali, balli, fiere
- d. Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- e. Mercati e vendite ambulanti
- f. Spettacoli pirotecnici
- g. Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto
- h. Annunci sonori effettuati con automezzi circolanti
- i. Cantieri edili, civili, stradali ed assimilabili
- j. Attività di manutenzione del verde, igiene del suolo, sgombero neve, raccolta rifiuti
- k. Altre attività temporanee potenzialmente rumorose

Le attività rientranti fra quelle sopra elencate, se effettivamente a carattere temporaneo secondo le definizioni di cui all'Articolo 4, qualora prevedano superamenti dei limiti di

immissione definiti nel Piano di classificazione acustica, possono essere autorizzate in deroga ai suddetti limiti come meglio definito all'Articolo 24 e segg. e rientrare nelle seguenti categorie:

- 1) Attività autorizzate al superamento dei valori limite senza presentazione di apposita istanza (v. Articolo 24);
- 2) Attività autorizzabili al superamento dei valori limite con procedura semplificata (v. Articolo 25);
- 3) Attività autorizzabili al superamento dei valori limite con procedura ordinaria (v. Articolo 26).

La deroga autorizza, regolamentandolo, il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso di eventuali altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla legge e dai regolamenti.

Le attività in deroga che si svolgono nelle vicinanze di scuole devono preferenzialmente avere luogo in orari non corrispondenti agli orari di lezione.

TITOLO 3 - SORGENTI SONORE -

Articolo 12. Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente sonora fissa attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e riportati all'articolo 7, secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del PRGC, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

Articolo 13. Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi quelli in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Articolo 14. Infrastrutture di trasporto

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti (vedi articoli 9 e 10)

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

Articolo 15. Sorgenti connesse con infrastrutture di trasporto

Rientrano in questa categoria sorgenti sonore non strettamente costituenti l'infrastruttura di trasporto ma che possono originare disturbo, quali:

- Dossi artificiali
- Pavimentazioni specifiche costituenti passaggi pedonali o aree protette
- Imperfezioni o danni al manto stradale
- Tombini, grate, caditoie o elementi simili.
- Dispositivi acustici dei passaggi a livello
- Diffusori acustici per avvisi al servizio presso stazioni ferroviarie, scali ferroviari o stazioni di autobus
- Posizionamento delle fermate di automezzi di linea
- Accensioni o manovre di autobus nelle aree di deposito

In assenza di regolamentazione specifica è fatto obbligo alle società o enti gestori (eventualmente il comune in caso di competenza comunale) di attivare tutte le possibili soluzioni tecniche o procedurali al fine di ridurre il disturbo verso terzi.

Articolo 16. Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo e devono rispettare i limiti temporali riportati nel Regolamento di Polizia Urbana..

Articolo 17. Dehors e pubblici esercizi

La presenza di sistemi di diffusione musicale o qualsiasi altra condizione che presupponga temporaneamente il superamento dei limiti normativi, rende l'attività soggetta alla richiesta di autorizzazione in deroga nei casi e nelle modalità previsti all'Articolo 24 e segg.

Articolo 18. Attività agricole, forestali, venatorie, controllo valanghe

Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria, qualora siano a carattere temporaneo, non sono soggette ad alcun limite, fatte salve le eventuali ordinanze emesse in particolari periodi dell'anno volte a tutelare il benessere pubblico e privato. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone/animali esposti al rumore.

Medesime considerazioni valgono per gli interventi di controllo delle masse nevose su corpi valanghivi effettuati con cannoni,, gazex e similari.

Articolo 19. Cantieri edili, civili

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in ogni caso nelle giornate e negli orari come previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento di Polizia Urbana, fatte salve le eventuali ordinanze emesse in particolari periodi dell'anno volte a tutelare il benessere pubblico e privato.

Il superamento dei limiti di classificazione acustica comporta la necessità di procedere con l'autorizzazione in deroga.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1m dalla stessa) come livello equivalente sugli intervalli orari indicati deve comunque rispettare i seguenti limiti (misurazioni secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico").

:

Tabella 12

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Vedi Regolamento Polizia Urbana e Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26	70,0

Oltre al succitato limite l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 30 minuti , ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti

Tabella 13

Ricettore	Intervallo di 30'	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo autorizzato	70,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo autorizzato	75,0

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 65 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale di cui all'art. 7 tabella 3.

Per quanto attiene le modalità di autorizzazione in deroga si veda l'Articolo 24 e seguenti.

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

Articolo 20. Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) se connessi ad esigenze, produttive, commerciali o professionali sono soggette ai limiti di immissione differenziale.

Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) sono soggette ai limiti di emissione e di immissione assoluti

Gli impianti tecnologici ad uso comune interni all'edificio sono soggetti alle prescrizioni del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, mentre se esterni sono soggetti al limite di immissione differenziale.

L'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 è limitata ai soli impianti installati successivamente alla sua entrata in vigore o alle sole parti dell'impianto modificate dopo tale data.

Rientrano nel campo di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

L'uso di apparecchiature ad uso non professionale è consentito esclusivamente negli intervalli orari specificati all'interno del "Regolamento di Polizia Urbana" o nel presente Regolamento.

Nel caso in cui l'origine del disturbo sia legata all'uso di portoni, cancelli, serrande si devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per la massimo contenimento dell'emissione sonora, includendo eventuale operazioni di manutenzione.

Articolo 21. Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nelle giornate e negli orari previsti dal presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana, fatte salve le eventuali ordinanze emesse in particolari periodi dell'anno volte a tutelare il benessere pubblico e privato.

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

Articolo 22. Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 o eventualmente dei limiti concessi temporaneamente in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Articolo 23. Controlli e misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

TITOLO 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

In conformità a quanto previsto dalla L. 447/1995, la L.R. 52/2000, all'art. 9 comma 1, stabilisce che sono oggetto di autorizzazione in deroga i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, nel rispetto delle disposizioni regionali relative alle autorizzazioni in deroga, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) nonché delle norme comunali per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 5, comma 5 lettera c) della L.R. 52/2000.

Le seguenti norme recepiscono, adattandole alla realtà comunale, le disposizioni emanate dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 27.06.2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limiti per le attività temporanee, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52".

L'autorizzazione in deroga ai limiti di classificazione acustica non sostituisce, bensì integra, le autorizzazioni specificatamente necessarie per lo svolgimento dell'attività (es. autorizzazione per spettacoli, esercizio attività, titoli edilizi, autorizzazioni ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana ecc.).

Con riferimento a quanto dianzi riportato, l'espletamento degli adempimenti previsti nel presente regolamento ai fini dell'autorizzazione in deroga, non esclude la necessità di ottenimento delle autorizzazioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana con particolare riferimento ai casi in cui l'attività rumorosa avvenga in orari o periodi non previsti nel Regolamento di Polizia Urbana.

Qualora non altrimenti specificato, le attività temporanee di seguito riportate sono da considerarsi tali qualora ricorrano i presupposti previsti nelle definizioni di cui all'Articolo 4.

Articolo 24. Attività in deroga autorizzate senza istanza

Si intendono autorizzati in deroga senza istanza le seguenti attività temporanee, qualora non ricadenti in aree assegnate Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I e qualora effettuate nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana:

- a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio e rientri nei limiti al ricettore di cui all'Articolo 19 (70 dB(A) su intervallo orario), operanti nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- c) lavori edili in edifici esistenti di durata inferiore a 3 giorni feriali per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente

- abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio e rientri nei limiti al ricettore di cui all'Articolo 19 per le attività interne (65 dB(A) su intervallo orario), effettuati nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- d) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 24:00;
 - e) manifestazioni, aree ludiche temporanee, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 24:00 per i quali si prevedano immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, ad 1 m di distanza dalla stessa, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - f) attività venatoria, fuochi di artificio, cannoni antivalanga (in qualsiasi Classe);
 - g) manutenzione di aree verdi pubbliche, spazzamento suolo pubblico o di uso pubblico, sgombero neve dal suolo pubblico o privato;
 - h) manutenzione di aree verdi private, compreso il taglio della legna da ardere, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
 - i) raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani (in qualsiasi Classe);
 - j) attività/intrattenimenti musicali temporanei presso dehors e pubblici esercizi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00 per i quali si prevedano immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, ad 1 m di distanza dalla stessa, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - k) pubblicità fonica nel rispetto delle disposizioni del Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - l) altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore in corrispondenza dei ricettori.

Articolo 25. Attività in deroga autorizzate con procedura semplificata (caso A)

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività (l'istanza di autorizzazione deve essere presentata nel rispetto delle modalità previste all'Articolo 27):

- i. cantieri rispettanti le seguenti prescrizioni:*
 - allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - rispetto dei limiti di cui all'Articolo 19;
 - operanti nei giorni feriali nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
 - operanti nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - durata complessiva dell'attività rumorosa non superiore a 60 giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi;
 - utilizzo di macchinari conformi alla direttiva CE in materia di emissione acustica;
- ii. Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- svolgimento in aree non assegnate alle Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - svolgimento dell'attività sonora nell'orario ricompreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00;
 - svolgimento nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- iii. *Attività/intrattenimenti musicali temporanei presso dehors e pubblici esercizi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
- dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00;
 - svolgimento nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Articolo 26. Attività in deroga autorizzate con procedura ordinaria (caso B)

Tutte le attività a carattere temporaneo non ricadenti nei casi previsti all'Articolo 24 ed all'Articolo 25 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune con provvedimento espresso.

L'autorizzazione in deroga non esclude la necessità di ottenimento delle autorizzazioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana con particolare riferimento ai casi in cui l'attività rumorosa avvenga in orari o periodi non previsti nello stesso Regolamento.

Articolo 27. Procedura di autorizzazione - Richiesta

Nei casi previsti all'Articolo 24 ed all'Articolo 25 la richiesta va indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico utilizzando l'apposita modulistica:

- nel caso A (Articolo 25) almeno 5 giorni prima dell'inizio attività;
- nel caso B (Articolo 25) almeno 30 giorni prima dell'inizio attività;

La richiesta di autorizzazione in deroga, prodotta su specifica modulistica riportata in allegato, deve contenere le seguenti informazioni tecniche minime:

- o Ragione sociale, generalità e recapiti dell'impresa/società/persona richiedente
- o Generalità e recapito telefonico di un responsabile referente per le problematiche inerenti l'inquinamento acustico e che sia reperibile durante lo svolgimento delle attività
- o Ubicazione, tipologia di attività
- o Elenco e descrizione delle sorgenti sonore utilizzate (impianti, utensili, macchine ecc.)
- o Planimetria dell'area in oggetto 1:200 / 1:500 (tale comunque da identificare la posizione delle sorgenti e dei ricettori)
- o Orario di svolgimento attività e orario utilizzo delle sorgenti sonoreDurata dell'attività temporanea, nel rispetto della durata massima prevista nel presente regolamento

- Definizione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi atti a mitigare l'impatto acustico, delle verifiche eventuali che si intendono compiere per garantire i limiti previsti dal presente regolamento

Nel caso B (cfr. Articolo 26) è inoltre richiesto di allegare all'istanza la Valutazione di Impatto Acustico (v. Articolo 33) che dovrà in particolare:

- Stimare i livelli di immissione durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area e presso i ricettori più vicini
- Valutare il livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti, tenendo presente anche, con particolare riferimento alle spettacoli e manifestazioni, del rumore legato alla concentrazione di persone, alle fasi di deflusso in orario notturno, all'alterazione dei flussi di traffico nelle aree a parcheggio,

Articolo 28. Autorizzazione in deroga - Rilascio

Nel caso A (Articolo 25), la presentazione dell'istanza nei termini ed alle condizioni previsti costituisce autorizzazione tacita, fatta salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione Comunale di intervenire prima dell'avvio effettivo dell'attività per integrazioni documentati o provvedimenti di diniego.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione nel caso B (Articolo 25) può essere interrotto, oltre che per la richiesta di integrazioni documentali anche per procedere con la richiesta di apposito parere tecnico all'A.R.P.A.

L'autorizzazione potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo acustico. E' facoltà dell'ufficio competente richiedere anche lo svolgimento di misure di controllo o monitoraggio svolte da tecnico competente a spese del richiedente l'autorizzazione

L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 29. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentate. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.).

Articolo 30. Revoca o sospensione delle attività

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo

della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

Articolo 31. Esclusioni e casi particolari

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

TITOLO 5 - GESTIONE TERRITORIALE - PREMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 32. Strumenti urbanistici esecutivi

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il PCA del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Valutazione di Impatto Acustico Ambientale*" (V.I.A.A.) o la "*Valutazione del Clima Acustico*" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

Articolo 33. Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 10 della L.R. 52/2000 per i seguenti soggetti:

- a. Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere
 - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - Strade
 - Discoteche
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - Impianti sportivi e ricreativi
 - Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- b. Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- c. Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b
- d. Richiedenti licenze o autorizzazione all'esercizio di attività produttive nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari
- e. Nei casi previsti all'Articolo 26.

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività o atto equivalente, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8 della L. 447/1995 ed in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro

- di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
 - g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
 - h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
 - i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
 - j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla *L. 447/95* e dai relativi decreti attuativi;
 - k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
 - l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
 - m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
 - n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 le attività con caratteristiche tali per cui le emissioni sonore prodotte risultano palesemente modeste, possono presentare una valutazione di impatto acustico semplificata. Tale documentazione dovrà contenere almeno i punti a, b, c, d, e, f, g, n dell'elenco sopra riportato.

La valutazione di impatto acustico semplificata non è applicabile se interessano aree in cui il piano di classificazione acustica ha evidenziato contatti critici.

Nel caso di attività temporanee si rimanda ai contenuti minimi previsti ai sensi dell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere venga predisposta la Valutazione di Impatto Acustico qualora sia ritenuto necessario a fini istruttori, di verifica progettuale e di vigilanza.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

Articolo 34. Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)

Per il rilascio del permesso a costruire, o atto equivalente, relativo alla realizzazione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie sotto elencate, è fatto obbligo di presentazione di valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 11 della L.R. 52/2000:

- Nuovi insediamenti residenziali
- Scuole ed asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani

Specificatamente ai nuovi insediamenti residenziali, la presentazione di valutazione di clima acustico dovrà essere presentata se il fabbricato si trova in prossimità (distanza inferiore a 30 m dal confine stradale come definito alla lettera f) comma 1 dell'articolo 1 del DPR 142/2004) alle seguenti infrastrutture di trasporto:

- Strade classificate quali "Autostrade", "Strade Statali", "Strade interquartiere" e "Strade di quartiere" dal Piano Urbano del Traffico del Comune di Bardonecchia approvato con D.C.C. n. 15 del 4 maggio 2009 e qui riportate:
 - o Autostrada A32
 - o Strada Statale n. 335
 - o Strada provinciale per Melezet
 - o Viale della Vittoria
 - o Via Torino
 - o Viale Capuccio dall'incrocio con Viale Dalla Vecchia a Piazza Valle Stretta
 - o Viale Roma
 - o Viale San Francesco da Viale Roma a Via Einaudi
- Ferrovie

In aggiunta, il clima acustico dovrà essere presentato se il fabbricato si trova in prossimità (distanza inferiore a 100 m) a industrie o attività rumorose (produttive, ricreative, sportive...).

E' comunque possibile la valutazione di clima acustico in forma semplificata a discrezione del tecnico competente in acustica.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al presente

paragrafo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 46-14762 in data 14 febbraio 2005 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. Descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce
- b. Indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico
- c. Planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento
- d. Indicazione della classificazione acustica dell'area
- e. Descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti
- f. Quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti.
- g. Laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili.
- h. Calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento
- i. Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà individuare i responsabili del superamento ed i soggetti a cui compete il risanamento e quindi contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga in prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione.

Anche nel caso di costruzione di nuovi immobili costruiti in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dall'applicazione del criterio differenziale.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere venga predisposta la Valutazione di Clima Acustico qualora sia ritenuto necessario a fini istruttori, di verifica progettuale e di vigilanza.

Articolo 35. Permesso di costruzione

Il rilascio del permesso di costruzione di:

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

risulta subordinato, oltre che a quanto già previsto dal presente regolamento, anche alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

La conformità al d.P.C.M. 5/12/1997 dovrà essere garantita in fase preventiva mediante dichiarazione del progettista ed all'atto conclusivo mediante autocertificazione da parte del direttore dei lavori.

In particolare, le analisi della verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere richiesta nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria, limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

Il d.P.C.M. 5/12/1997 prevede la seguente classificazione degli edifici

Tabella n.15 – Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A : edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

In funzione di tali tipologie si applicano i seguenti limiti:

Tabella n.16 – Limiti degli indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'w	D _{2m,nTw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

T = tempo di riverberazione ;

R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra

<i>ambienti ;</i>
<i>$D_{2m,nT,w}$ = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;</i>
<i>$L'_{n,Tw}$ = livello di calpestio di solai normalizzato.</i>
<i>L_{ASmax} = livello massimo ponderato "A" con costante temporale "slow"</i>
<i>L_{Aeq} = livello equivalente ponderato "A"</i>

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella 16, dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di $L_{AS,max}$ dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

TITOLO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 36. Piano di classificazione acustica

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802 del 6 agosto 2001 e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.

Articolo 37. Revisione del piano di classificazione acustica

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato il Piano Regolatore Generale Comunale.

La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della L.R. 52/2000.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante o nuova emissione) segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "verifica di compatibilità acustica" (da parte di tecnico competente in acustica) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRGC)
- Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente
- Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità all'art. 7 L.R. n. 52/2000

Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 6 agosto 2001 e s.m.i., osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB

Articolo 38. Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica

Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate all'ufficio competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta
- Finalità acustiche che si propone la modifica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

Articolo 39. Verifiche di compatibilità acustica

La Verifica di Compatibilità Acustica è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 6 agosto 2001.

Tale verifica deve valutare nel dettaglio se le modifiche apportate dalle varianti al PRGC siano compatibili con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica vigente.

La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche. E' consigliabile in tali casi che le prescrizioni siano recepite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

La verifica di compatibilità acustica deve essere aggiornata nel caso in cui la variante a cui si riferisce venga modificata rispetto al progetto preliminare.

Se l'esito della Verifica di Compatibilità evidenzia la necessità di modificare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica, all'atto dell'approvazione definitiva della variante che ha originato la Verifica di Compatibilità acustica sarà necessario avviare la procedura di revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Articolo 40. Piano di Risanamento Acustico

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Articolo 41. Piani di risanamento acustico delle imprese

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
- 2) Mancato rispetto dei limiti
 - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti
 - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;

- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.

A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95 ed articolo 14 della L.R. 52/2000.

Articolo 42. Piani di risanamento acustico comunale

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Articolo 43. Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

TITOLO 7 - FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 44. Esposti e segnalazioni

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico.

Per le attività che ricadono su più comuni o quelli i cui effetti si propagano su più comuni la competenza è degli uffici preposti della Provincia di Torino.

Articolo 45. Ordinanze contingibili ed urgenti

Chiunque non ottemperi a ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi dall'articolo 9 della Legge 447/95, e dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1032 a Euro 10329, ai sensi all'articolo 10 comma 1 della Legge 447/95, articolo 17 L.R. 52/2000 2 della Legge 689/81.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

Articolo 46. Superamento dei valori limite

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 5160, ai sensi all'articolo 10 comma 2 della Legge 447/95, articolo 17 L.R. 52/2000 2 della Legge 689/81.

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto al titolo 4

Articolo 47. Attività temporanee

I titolari di autorizzazioni per le attività temporanee, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/2000.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 27 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui al titolo 4 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Articolo 48. Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 5164.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.

Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

Articolo 49. Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui agli articoli 30 e 31, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza l'Ufficio Tecnico può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

Articolo 50. Regolamento acustico

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

Articolo 51. Infrastrutture di trasporto

Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

ALLEGATO A

Riferimenti normativi

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995 n. 447".

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2001 n. 85-3802: Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 30-3354, in attuazione dei disposti dell'art. 3, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 52/2000, contenente la "Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio".

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52."

Documenti in ambito comunale

Regolamento di Polizia Urbana

Regolamento Edilizio Comunale

Altri regolamenti afferenti la materia (es. pubblici spettacoli, dehors, mercati ecc.)

ALLEGATO B

Modulistica

MOD. 01AC	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - CANTIERI E ATTIVITA' TEMPORANEE
MOD. 02AC	DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
MOD. 03AC	RICHIESTA DI REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
MOD. 04AC	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
MOD. 05AC	PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
MOD. 06AC	PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

ALLEGATO C

Prospetto esemplificativo procedimenti per l'acquisizione dell'autorizzazione comunale in deroga ai limiti di classificazione acustica per attività temporanee.

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

CATEGORIE DI ATTIVITA'	PROCEDIMENTI SENZA ISTANZA E SENZA RILASCIO	PROCEDIMENTI SEMPL. CON ISTANZA MA SENZA RILASCIO	PROCEDIMENTI ORDINARI (ISTANZA + RILASCIO AUT.)
Cantieri	cantieri (non in aree a Classe I o vicino ad aree in Classe I) attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente (attività rumorosa effettuata comunque nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana);	cantieri che rispettano alle seguenti prescrizioni: -allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I; - rispetto dei limiti di cui all'Articolo 19; - operanti nei giorni feriali nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana; - durata complessiva dell'attività rumorosa non superiore a 60 giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi; - utilizzo di macchinari conformi alla direttiva CE in materia di emissione acustica;	IN TUTTI GLI ALTRI CASI - ESEMPLI: - cantieri in aree a Classe I o interessanti acusticamente aree in Classe I (es scuole) - Cantieri che operano oltre gli orari dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 od oltre i periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana - Cantieri con durata attività rumorosa superiore a 60 gg - Non rispetto dei limiti ex art. 19 del Regolamento (casi eccezionali)
	cantieri (non in aree a Classe I o vicino ad aree in Classe I) di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio e rientri nei limiti al ricettore di cui all'Articolo 19, operanti nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 (attività rumorosa effettuata comunque nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana);		
	lavori edili in edifici esistenti (non in aree a Classe I o vicino ad aree in Classe I) di durata inferiore a 3 giorni feriali per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio e rientri nei limiti al ricettore di cui all'Articolo 19 per le attività interne, effettuati nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 (attività rumorosa effettuata comunque nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana);		
Manifestazioni, spettacoli temporanei	spettacoli e manifestazioni temporanee (non in aree a Classe I o vicino ad aree in Classe I) caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 24:00)	spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - svolgimento in aree non assegnate alle Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I; - svolgimento dell'attività sonora nell'orario ricompreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00 e nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana; - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";	IN TUTTI GLI ALTRI CASI - ESEMPLI: - spettacoli/manifestazioni oltre gli orari 8.00 - 24.00 od oltre i periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana - spettacoli/manifestazioni che non rispettano il limite di 70dB(A) su 30 minuti - spettacoli/manifestazioni in aree in Classe I o prossime ad aree in Classe I (es scuole)
	manifestazioni, aree ludiche temporanee (non in aree a Classe I o vicino ad aree in Classe I), circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 24:00 per i quali si prevedano immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, ad 1 m di distanza dalla stessa, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";		
Eventi / trattenimenti temporanei presso pubblici esercizi (ristoranti, bar, dehor ...)	attività/intrattenimenti musicali temporanei (non in aree a Classe I o vicino ad aree in Classe I) presso dehors e pubblici esercizi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00 e nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana, per i quali si prevedano immissioni sonore da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, ad 1 m di distanza dalla stessa, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";	attività/intrattenimenti musicali temporanei (non in aree a Classe I o vicino ad aree in Classe I) presso dehors e pubblici esercizi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00 e nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana, per i quali si prevedano immissioni sonore da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";	IN TUTTI GLI ALTRI CASI - ESEMPLI: - attività oltre gli orari 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00 od oltre i periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana - oltre i livelli di immissione di 70 dB(A) su 30 min - attività in aree in Classe I o prossime ad aree in Classe I (es scuole)
Altre attività temporanee	attività venatoria, fuochi di artificio, cannoni antivalanga;		manutenzione di aree verdi private, compreso il taglio della legna da ardere, dalle oltre gli orari dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 od oltre i periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana.
	manutenzione di aree verdi pubbliche, spazzamento suolo pubblico o di uso pubblico, sgombero neve dal suolo pubblico o privato;		
	manutenzione di aree verdi private, compreso il taglio della legna da ardere, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana.		
	raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani; pubblicità fonica nel rispetto delle disposizioni del Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;		
	altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore in corrispondenza dei ricettori.		